

800

Regione Siciliana A
Dipartimento Turismo
Nr.0017071 Del 24/06/2011
Cl. # D00

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

no
P. Ferraro
HOF

Prot. n. 19961 /136.11.11 del 16 GIU. 2011 / Pos. Coll. e Coord. n.1

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
24 GIU. 2011
POSTA IN ARRIVO

**Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo**
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Palermo

Rif. nota prot. 14153/DG/Tur.


Oggetto: L.R. 25/2008-Assunzione personale Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

1 - Con la richiesta in esame si chiede l'avviso di questo ufficio in tema di applicabilità o meno del blocco delle assunzioni alla F.O.S.S., blocco in atto previsto dalla normativa regionale anche per soggetti non pubblici che ricevano trasferimenti da parte della Regione.

Sul punto il richiedente non esprime alcun avviso, mentre la Fondazione nel documento allegato alla richiesta, illustra le peculiarità che la connotano quanto a personalità giuridica di diritto privato, consistenza e tipologia del proprio personale, e riferisce che "oggi vive un momento di equilibrio finanziario", per desumerne che, piuttosto del generale blocco del turnover sancito a livello regionale, alla medesima dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, recate da ultimo dal D.L.30 aprile 2010, n.64 conv. con modif. in L. 29 giugno 2010, n.100.

La normativa nazionale richiamata si colloca nell'ambito di un intervento legislativo complessivamente finalizzato alla stabilità del settore, pur prevedendo divieti e contingentamenti delle assunzioni che tengono conto delle specificità del mondo della produzione sinfonica e artistica.

In particolare ai sensi dell'art.3, comma 5, i contratti a tempo indeterminato sono consentiti nel 2011 solo per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva e, dal 2012, per una spesa corrispondente a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Alla stipula di contratti a tempo determinato, inoltre, può


via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091 7074950 - fax 091.7074827 e-mail urp@ull.regione.sicilia.it

W

sempre procedersi per la copertura di posti vacanti fino al 15% dell'organico approvato. Infine il comma 5 bis consente di procedere ad assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, in presenza di determinati requisiti d'ordine economico-finanziario

Poiché al pari delle Fondazioni nazionali, alle quali risulta in tutto omologata, anche la F.O.S.S. ha necessità di rimpinguare la propria compagine artistica inserendovi personale a tempo determinato, ogni qual volta se ne presenti la necessità, ove non possa operare alle condizioni stabilite dal legislatore statale si troverà impossibilitata a svolgere l'attività istituzionale.

Ritenendo di non essere soggetta alla normativa regionale di blocco in quanto non sottoposta a vigilanza e controllo rappresenta anche che, a tutto concedere, il divieto di assunzioni potrebbe operare nei confronti di un soggetto privato non come limitazione a costituire rapporti di lavoro ma, al massimo, nel senso di comportare l'impossibilità per la Regione di riconoscere la spesa relativa al personale assunto in violazione del divieto.

Per il caso che l'Ufficio condivida tale ultimo assunto la Fondazione farebbe gravare le spese di che trattasi su entrate diverse dal contributo regionale.

2 - Appare conducente riportare le norme regionali della cui applicazione si discute a partire dall'art.1, c.10 della legge 29 dicembre 2008, n.25 e succ.modif. che così recita:

“È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.”

Espressamente derogato da successive previsioni per taluni concorsi già espletati e per taluni processi di stabilizzazione¹, il blocco è stato confermato per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

Tale inizio - oltre ad ampliare al primo comma l'ambito di applicazione del divieto sul versante soggettivo, (con estensione ai Consorzi costituiti dagli enti locali, originariamente esclusi) ed oggettivo, (che ricomprende in atto anche contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché lavoratori somministrati) - precisa ulteriormente al successivo comma 4 quali enti siano destinatari del blocco.

In dettaglio la norma puntualizza che: *“L'amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l'impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio presso l'ente*

¹Art. 42, comma 2, L.R. 12 maggio 2010, n. 11. art. 4. comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 24 e l'art. 2, L.R. 7 gennaio 2011, n. 2. nonché art. 1, comma 2, L.R. 28 giugno 2010, n. 14.



interessato, di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16."

E', quindi, utile osservare come il citato comma 4 se interviene per stabilire quando, (in alternativa alle assunzioni di nuovo personale) si possa far ricorso alle procedure di mobilità, indirettamente chiarisce che il blocco delle assunzioni a cui è collegato coinvolge tutti i soggetti comunque denominati in quanto sottoposti a tutela e vigilanza e destinatari di trasferimenti diretti, e/o nei cui statuti sia prescritto che la Regione indichi i propri rappresentanti.

Tutte le cennate condizioni ricorrono per la Fondazione in argomento.

Per altro, la Fondazione trae origine dall'omonimo ente che, in applicazione dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 35 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è stato trasformato in fondazione, con la correlata acquisizione di personalità giuridica di diritto privato. Inoltre la disciplina, a termini della suddette disposizioni regionali, è rinvenibile nei principi, nelle procedure, e nei termini "previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo".

L'analisi del quadro formativo di riferimento induce quindi a rilevare come la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è una persona giuridica, ed esattamente un fondazione di partecipazione (considerata la possibilità, prevista dall'art. 10, comma 3, del d.l.vo 367/1996, di partecipazione di altri soggetti al capitale ed all'attività) derivante dalla trasformazione di un ente pubblico, cui la Regione siciliana partecipa esercitando altresì, e precipuamente attraverso l'organo istituzionale di riferimento costituito da codesta Amministrazione, i poteri in materia di nomina, controllo, vigilanza, finanziamento ecc, che sugli enti lirici e sinfonici nazionali svolgono altre autorità pubbliche.

In proposito la l.r. 2 del 2002 a salvaguardia delle prerogative regionali ha previsto non un mero recepimento delle norme statali, ma esclusivamente dei principi che disciplinano la vita delle nuove Fondazioni, se ed in quanto compatibili con l'ordinamento della Regione.

Rilevato, comunque, che i requisiti dei soggetti destinatari indicati nella normativa sul blocco non devono ricorrere congiuntamente, in particolare quanto alla tesi secondo cui la Fondazione non sarebbe soggetta a vigilanza deve osservarsi che di tale competenza si occupa specificamente il d.l.vo 367/1996 e che più volte codesto Dipartimento proprio in quanto autorità vigilante ha interpellato quest'Ufficio².

Del resto, nei fatti è la stessa Fondazione che richiedendo il presente parere si assoggetta al disposto di cui all'art.32,c.5 della l.r. n.6/1997 secondo cui "*Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali*".

Posto infine che il legislatore regionale non si limita ad utilizzare il termine ente, che indica tutte le persone giuridiche sia pubbliche che private, ma fa riferimento anche all'organismo, nozione che in base alla disciplina comunitaria sugli appalti pubblici consente di coniugare l'aspetto pubblicistico con la forma giuridica privata, dalla lettura delle superiori norme deve concludersi nel senso dell'applicabilità all'OSS del blocco delle assunzioni ivi previsto.

² Cfr. pareri 174 del 2009 in tema di prorogatio degli organi della Fondazione, 156 del 2007 e 242 del 2002 su Presidenza del C.d.A.



via Caltanissetta 2/e 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull regione sicilia.it

La legittimità degli interventi di contenimento/divieto estesi al personale di soggetti privati, ma riconducibili all'ambito lato sensu pubblico, è poi confermata dalle disposizioni recate per le società regionali con la finanziaria 2010, la cui operatività è già stata riconosciuta dal Giudice del lavoro di Palermo.

Lo sviluppo complessivo della normativa in materia evidenzia così una voluntas legis sempre più indirizzata verso l'adozione di misure di contenimento della spesa del personale.

Resta perciò da verificare solo se per la categoria di soggetti che ci occupa un diverso regime discenda da altra regolamentazione normativa specificamente loro applicabile, come ritenuto dalla Fondazione che la individua nella normativa dettata per le corrispondenti Fondazioni Nazionali.


Ora l'ambito applicativo di detta normativa statale risulta circoscritto ai soggetti lirici e concertistici nazionali. E infatti solo in virtù della limitazione a detto numero chiuso di strutture la Corte Costituzionale (sent. 153/2011) ha mandato esenti dalle censure sollevate dalla Regione Toscana le disposizioni dell'art.1 del D.L.30 aprile 2010,n.64 conv. con modif. in L. 29 giugno 2010, n.100 individuando il titolo di legittimazione della potestà legislativa statale nell'art.117, secondo comma, lett.g) Cost.(ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).

Pertanto anche con riferimento all'art.3 deve concludersi per la non applicabilità dello stesso alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana né in via diretta, non rientrando nell'ambito dei suoi destinatari, né in via analogica non essendovi, come visto, alcuna lacuna da colmare atteso che per le persone giuridiche facenti capo alla Regione vige il descritto blocco delle assunzioni.


Ciò detto ritenendo oltremodo condivisibile l'allarme manifestato dalla Fondazione che svolge una funzione culturale di così alto rilievo si resta a disposizione per ogni supporto utile alla redazione di una proposta normativa che, mutuando le soluzioni messe in campo per le Fondazioni statali ovvero limitandosi ad escludere che la spesa per le nuove assunzioni venga a gravare su risorse provenienti dalla Regione, consenta alla Fondazione di non interrompere il cammino di riassetto con tanto impegno intrapreso.

3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Rcg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

Avv. M. Valli


L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091 7074827 - e mail torp@ull.regione.sicilia.it